



STATUTO ASSOCIAZIONE "DREAM"

approvato dall'assemblea costituente del 14/11/2023

ALLEGATO ALL'ATTO
REGISTRATO IL

14 DIC. 2023

N.

487

SENE

3

Sommario

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI	3
ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	3
ART.2 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	3
ART.3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ	4
TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	5
ART.4 - ASSOCIATI	5
ART.4BIS - CATEGORIE DI SOCI	5
ART.5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	5
ART.6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	6
ART.7 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	7
TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO	7
ART.8 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	7
ART.9 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE	8
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI	8
ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	8
ART.11 - RIUNIONI SOCIALI IN VIDEOCONFERENZA	8
A) ASSEMBLEA DEI SOCI	8
ART.12 - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	8
ART.13 - COMPETENZE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI	9
ART.14 - COMPETENZE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI	9
ART.15 - REGOLE DI VOTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	10
B) CONSIGLIO DIRETTIVO	10
ART.16 - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	10
ART.17 - COMPETENZE E QUORUM DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	11
ART.18 - REGOLE DI VOTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	12
ART.19 - CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	12
ART.20 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	12
C) ORGANO DI CONTROLLO	13
ART.21 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO	13
ART.22 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	13
ART.23 - CESSAZIONE DEL COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	13
ART.24 - SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	14
D) ORGANO DI REVISIONE	14
ART.25 - L'ORGANO DI REVISIONE: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO	14
ART.26 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI REVISIONE	14
ART.27 - CESSAZIONE DEL COMPONENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE	14
ART.28 - SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE	14
TITOLO V - CARICHE SOCIALI	15
ART.29 - CARICHE SOCIALI	15

ART.30 – IL PRESIDENTE	15
ART.31 – IL VICEPRESIDENTE	15
ART.32– IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE.....	15
ART.33 - CESSAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA CARICA SOCIALE	16
ART.34 - SOSTITUZIONE DEI TITOLARI DELLA CARICA SOCIALE	16
<u>TITOLO VI – GRUPPI OPERATIVI.....</u>	16
ART.35 – COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEI GRUPPI OPERATIVI.....	16
<u>TITOLO VII - I LIBRI SOCIALI</u>	16
ART.36 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI	16
<u>TITOLO VIII - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO..</u>	17
ART.37 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	17
ART.38 - RISORSE ECONOMICHE	17
ART.39 - BILANCIO DI ESERCIZIO	17
<u>TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....</u>	18
ART.40 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	18
<u>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI</u>	18
ART.41 - NORME DI RINVIO.....	18

STATUTO ASSOCIAZIONE "DREAM"

approvato dall'assemblea costituente del 14/11/2023

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "DREAM", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal presente Statuto, dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. Qualora l'associazione risulti iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runs"), l'acronimo "APS" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e la denominazione dell'Associazione sarà quindi "DREAM APS".
3. Essa opera prevalentemente a livello della provincia autonoma di Trento.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arco, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. L'eventuale variazione della sede legale nella provincia di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione può istituire sedi secondarie ed operative, uffici o rappresentanze sul territorio italiano senza comportare una modifica dello Statuto.
6. L'Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall'articolo 40 del presente Statuto e dal codice civile.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore lettere a), d), i), k), p), u), w) come di seguito elencate e specificate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'Associazione potrà altresì svolgere:

- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;
- attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al comma precedente, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

4. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà:

- partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione si propone di promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità ed operare per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione dei seguenti articoli 3, 4 e 38 della Costituzione italiana ovvero:

- 3) *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". E in particolare: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;*
- 4) *La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*
- 38) *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale*

2. L'associazione opererà ispirandosi ai principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità nonché delle disposizioni definite dal Secondo Programma d'Azione per l'integrazione delle persone con disabilità, D.p.r. 12 ottobre 2017

3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- svolgere attività di rappresentanza delle persone con disabilità in ogni ambito istituzionale e sociale ritenuto opportuno;

- promuovere e realizzare servizi di informazione, tutela e consulenza in relazione alle politiche sul tema della disabilità con e per i soci;
 - promuovere, organizzare e realizzare servizi di informazione alla cittadinanza in merito agli accessi pubblici e ai limiti connessi ai portatori di disabilità;
 - promuovere e realizzare attività di formazione, orientamento e accompagnamento, rivolta a persone con disabilità, familiari, operatori del settore, associazioni e ogni altra istituzione o organizzazione interessata;
 - promuovere e realizzare attività di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione conoscenze e banche dati sul tema della disabilità;
 - promuovere e realizzare ogni progetto volto alla crescita culturale e sociale inerente i temi dei diritti delle persone con disabilità;
 - promuovere e realizzare laboratori o attività formative volte a favorire lo sviluppo di potenzialità e attitudini di persone con disabilità, nel rispetto delle inclinazioni personali, con il coinvolgimento di una rete sia di privati sia di soggetti pubblici;
 - promuovere e attivare percorsi di inclusione lavorativa, adattandoli alle più varie opportunità.
4. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. I soggetti minorenni sono rappresentati dall'esercente la responsabilità genitoriale

Art.4bis – Categorie di soci

1. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) soci ordinari: soci persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità sociali ed intendono contribuire al loro raggiungimento. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio, fermo quanto previsto dall'art. 4 co. 2 del presente Statuto.
 - b) soci onorari: soci persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Associazione. La loro ammissione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda di ammissione deve essere conforme alla modulistica approvata dal Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere

anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Decorso tale termine senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato circa l'ammissione o il rigetto dell'aspirante socio, questo si intende ammesso dal giorno successivo al decorso del termine. Il Consiglio Direttivo deve prenderne atto con apposita delibera alla prima riunione utile.

3. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare all'aspirante socio l'accoglimento della domanda o l'eventuale rigetto, tramite mail o altro mezzo telematico. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

4. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Il Consiglio Direttivo può proporre, anche su impulso dei soci, l'ammissione a socio onorario di persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione. La proposta deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e la decisione sulla proposta sarà deliberata ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

2. L'esercizio dei diritti e dei doveri degli associati diversi dalle persone fisiche, avviene per il tramite dei propri rappresentanti designati secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati, eventualmente per il tramite dei propri rappresentanti, hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- b) accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione;
- c) essere informati e coinvolti in tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

4. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare e mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nel termine previsto dall'art. 7 co 2 lett. c) del presente Statuto;
- d) partecipare alla vita associativa, in particolare all'Assemblea dei Soci.

5. Le quote ed i contributi associativi sono a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né trasferibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, di recesso o di esclusione da socio non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo può cessare per:
 - a) decadenza;
 - b) esclusione.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza del rapporto associativo nel caso di:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
 - b) morte della persona fisica o scioglimento dell'ente;
 - c) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, scaduto il termine perentorio assegnato al socio dal Consiglio Direttivo per regolarizzare la propria posizione.
La quota associativa deve essere versata entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o dalla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo comunica la sospensione assegnandogli un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato nei seguenti casi:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o d'immagine.
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello del socio escluso, l'associato mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari si dividono in:
 - a) volontari non occasionali: sono considerati tali i soggetti che:
 - hanno accettato di ricoprire una carica sociale senza percezione di nessun tipo di retribuzione, diretta e/o indiretta, salvo il rimborso delle spese;
 - sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di abitudine.
 - b) volontari occasionali: sono considerati tali i soggetti che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di occasionalità.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati e deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Pertanto, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. Qualora il Consiglio Direttivo stabilisca con propria delibera condizioni e limiti massimi, al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività, purché queste siano analiticamente documentate o autocertificate ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono organismi di tipo collegiale e costituiscono il modello di funzionamento interno, ai quali sono demandate le funzioni di indirizzo amministrazione, e controllo dell'ente.
2. Sono organi sociali:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - Riunioni sociali in videoconferenza

1. Ciascuna riunione degli organi sociali può svolgersi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
2. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12 - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo dove si forma la volontà sociale.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale all'atto dello svolgimento della riunione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. A seconda dell'oggetto sui cui è tenuta a deliberare, l'assemblea può riunirsi in sede ordinaria oppure straordinaria. Nello stesso giorno può svolgersi una assemblea ordinaria ed una straordinaria, purché non si svolgano contemporaneamente.

Art.13 - Competenze e quorum dell'Assemblea ordinaria dei Soci

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sulla proposta di bilancio di esercizio, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sull'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sull'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il componente dell'organo di controllo, se previsto;
- f) eleggere e revocare il componente l'organo di revisione, se previsto;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) approvare l'eventuale Regolamento Statutario che disciplina l'applicazione del presente Statuto;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

2. L'Assemblea potrà deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Competenze e quorum dell'Assemblea straordinaria dei Soci

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 - Regole di voto dell'Assemblea dei Soci

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, purché risulti in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Il Regolamento Statutario, può attribuire agli associati che siano enti del Terzo settore più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti possono essere attribuiti.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato, tranne nel caso delle assemblee elettive dove è consentita una sola delega per persona. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. Per le votazioni delle riunioni dal vivo si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
4. Per le votazioni delle riunioni in videoconferenza si procede esclusivamente con il voto palese, salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo.
5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate da apposito regolamento.
6. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili senza vincoli.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del

termine precedente. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti

6. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

7. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze e quorum del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curarne il deposito presso il RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curarne il deposito presso il RUNTS entro il termine previsto dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;
- f) aggiornare le informazioni e gli atti depositati sul RUNTS entro i termini previsti dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore
- g) costituire, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, eventuali Gruppi Operativi e nominarne il relativo referente secondo le modalità stabile dal Regolamento statutario;
- h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- i) redigere e approvare l'eventuale Regolamento Statutario dell'Associazione;
- j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Inoltre, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire una Giunta Esecutiva a cui demandare alcune competenze purché venga disciplinato da apposito Regolamento.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Regole di voto del Consiglio Direttivo

1. Ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto, sempre che esso non sia cessato ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.
2. Non è ammesso il voto per delega.
3. Per le votazioni è obbligato procedere con il voto palese.
4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, se disciplinato da apposito Regolamento.
5. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. I componenti del Consiglio Direttivo possono cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale del proprio mandato per:
 - a) decadenza;
 - b) revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente del Consiglio Direttivo nel caso di:
 - a) morte;
 - b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, co. 3 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea ordinaria la revoca da componente del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
 - a) ingiustificata assenza per più di 3 (tre) riunioni nel corso singolo esercizio sociale;
 - b) a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
4. Il consigliere colpito da proposta di revoca è sospeso dall'esercizio dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Nel corso dell'Assemblea dei Soci che delibererà circa la revoca del componente del Consiglio Direttivo, al consigliere interessato deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Art. 20 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nell'articolo 19 del presente statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.
2. Il Consigliere sostituto, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea.
2. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
3. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di Controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri o al personale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – Cessazione del componente dell'organo di Controllo

1. Il componente dell'Organo di Controllo può cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale del proprio mandato per:
 - a) decadenza;
 - b) revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente dell'organo di controllo nel caso di:
 - a) morte;
 - b) dimissioni, rassegnate secondo le vigenti disposizioni normative;
 - c) sopraggiunte cause di cui all'art.2399 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni;
3. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea ordinaria la revoca da componente dell'Organo di Controllo in caso di giusta causa.

Art. 24 - Sostituzione del componente dell'Organo di Controllo

1. Nel caso in cui il componente dell'Organo di Controllo cessi dall'incarico prima della scadenza naturale del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

D) ORGANO DI REVISIONE

Art.25 - L'organo di revisione: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea.
2. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti e deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
3. Il componente dell'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.26 - Competenze dell'organo di Revisione

1. È compito dell'organo di revisione:
 - a) eseguire verifiche periodiche nel corso dell'esercizio concernenti la regolare regolarità delle scritture contabili e la corretta rilevazione dei fatti ed atti di gestione;
 - b) verificare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti;
 - c) esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio nel suo complesso con apposita relazione.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri o al personale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 – Cessazione del componente dell'organo di Revisione

1. Il componente dell'Organo di revisione può cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale del proprio mandato per:
 - a) decadenza;
 - b) revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente dell'organo di Revisione nel caso di:
 - a) morte;
 - b) dimissioni, rassegnate secondo le vigenti disposizioni normative;
 - c) sopraggiunte cause di cui all'art.2399 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni;
3. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea ordinaria la revoca da componente dell'Organo di Revisione in caso di giusta causa.

Art. 28 - Sostituzione del componente dell'Organo di Revisione

1. Nel caso in cui il componente dell'Organo di Revisione cessi dall'incarico prima della scadenza naturale del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

TITOLO V - CARICHE SOCIALI

Art.29- Cariche sociali

1. Le cariche sociali sono dei mandati speciali disciplinati dallo Statuto, che vengono conferiti a componenti del Consiglio Direttivo tramite nomina all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina delle seguenti cariche:
 - a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Segretario;
 - d) Tesoriere.
3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono obbligatorie e sono nominate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di insediamento.
4. Le cariche sociali scadono in concomitanza alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nominante, salvo le cause di cessazione di cui all'art. 33 del presente Statuto.

Art.30 – il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo
 - e) curare i rapporti con i singoli soci per consolidare i rapporti organici del Consiglio Direttivo con la base associativa;
 - f) essere punto di riferimento per i contatti fra l'Associazione, i suoi organi, la base associativa e fra i vari soggetti che operano nei campi di attività dell'Associazione o collaborano con la stessa;

Art.31 – il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il sostituto del Presidente e pertanto deve essere informato e reso partecipe delle decisioni da parte del Presidente.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento e supervisione delle funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.
3. Il Vicepresidente può esercitare le funzioni che il Presidente gli delega espressamente.

Art.32– il Segretario ed il Tesoriere

1. Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono facoltative e possono essere attribuite alla stessa persona.
1. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
2. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere può essere coadiuvato da volontari, dipendenti oppure da collaboratori esterni. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.33 - Cessazione della titolarità della carica sociale

1. Il titolare della carica sociale può cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale della propria carica per:
 - a) decadenza;
 - b) revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza della carica sociale nel caso di:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) cessazione da componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.19 del presente statuto;
 - c) grave infermità.
3. Il Consiglio Direttivo può revocare le cariche sociali con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. Il provvedimento di cessazione della carica sociale, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello, l'interessato mantiene la propria carica e le relative competenze

Art.34 - Sostituzione dei titolari della carica sociale

1. Qualora una delle cariche sociali venisse meno, il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione della nuova carica vacante.
2. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente, fino alla nomina della nuova carica, il Vicepresidente assumerà i poteri attribuiti al Presidente.
3. In caso di cessazione dall'incarico delle altre cariche sociali, fino all'elezione della nuova carica, il Presidente assumerà i poteri attribuiti alla carica.

TITOLO VI – GRUPPI OPERATIVI

Art.35 – Costituzione e disciplina dei gruppi operativi

1. Per il più efficace esercizio delle funzioni statutarie, il Consiglio Direttivo può istituire gruppi operativi che possono essere:
 - territoriali: coadiuvano il Consiglio Direttivo a perseguire le finalità sociali in uno specifico territorio di competenza
 - di lavoro: coadiuvano il Consiglio Direttivo ad approfondire una determinata materia o progettualità.
1. Le modalità costitutive ed operative dei gruppi operativi sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VII - I LIBRI SOCIALI

Art.36 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari tenuto nella forma e nei modi prescritti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del d.lgs. n. 117/2017.

2. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO VIII - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.37 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 38;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.38 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.39 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno, per garantire il rispetto dell'eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS.

3. Oltre al bilancio l'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.40 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dall'art. 14 co. 3 del presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art.41 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.